



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE

VIAGGIACONME

**Contratto di assicurazione
per autovetture**



Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione precontrattuale.

Indice

■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture	31 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito	1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	5 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine

Glossario

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di *Responsabilità Civile*, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del *Veicolo*. L'Assicurato non coincide necessariamente con il *Contraente*.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull'attestato, anche nel caso di cambio Compagnia.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'*Assicurato* nel corso di un periodo di tempo predeterminato (*Periodo di Osservazione*).

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo del *Veicolo* e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureau) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione *RCA* nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione *RCA* stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema *Bonus/Malus*. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente alle assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 e n. 2446 del 21/07/2006.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di *Responsabilità Civile*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato che, in funzione della procedura di vendita applicabile, sottoscrive la Proposta o il Contratto di assicurazione e che paga il premio.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

CVT

Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla *Responsabilità Civile*, destinate a coprire i danni diretti causati al *Veicolo*.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la *Polizza* acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEPREZZAMENTO COMMERCIALE

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato, determinata secondo una tabella predefinita dalla Compagnia in funzione dell'età del *Veicolo*.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'*Assicurato* deve dare all'assicuratore a seguito di un *Sinistro*, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Elenco dettagliato di tutte le ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'*Assicurato*. Per la *Garanzia Infortuni* del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INDENNIZZO

Somma che la *Compagnia* paga all'*Assicurato* per il danno subito a seguito di un *Sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'attestato.

IVASS già ISVAP

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la *Compagnia* effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la *Compagnia* si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del *Sinistro* secondo le condizioni stabilite nel contratto.

MODULO CAI

Vedi Constatazione Amichevole di Incidente.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È il periodo che va dal giorno di *decorrenza* della *Polizza* a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della *classe di merito*.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo che il *Contraente* paga alla *Compagnia* per acquistare le garanzie che compongono il *Contratto*, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all'*Assicurato* di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria *Compagnia*.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'*Assicurato* nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il *Veicolo* presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

PROVIDER TELEMATICO

La Società che presta i servizi collegati al dispositivo **ViaggiaConMe Box**.

R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del *Proprietario* di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria, la *Compagnia* si sostituisce all'*Assicurato* nel pagamento di tali danni.

RECESSO

È la possibilità dell'*Assicurato* di annullare il Contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel *Sinistro*.

RIVALSA

Facoltà della *Compagnia* di richiedere all'*Assicurato* la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal *Contratto*.

SALA OPERATIVA

Di Primo Livello: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza in caso di incidente da circolazione.

Di Sicurezza: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del *Veicolo* consentito dalla **ViaggiaConMe Box** e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla *Compagnia* per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il *Contraente* cambi *Compagnia*.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la *Compagnia* si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., e che provvede al contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizza ed eroga le prestazioni previste in *Polizza*.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di *Sinistro* rientrano nella garanzia RCA obbligatoria. Inoltre si considerano *Terzi* per i soli danni fisici:

- a) Il *Proprietario* dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento
- c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'*Assicurato* sia una società.

Il conducente del *Veicolo* non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (*Carta Verde*) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il *Veicolo* indicato in *Polizza* e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 12 mesi (365 giorni).

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della *Compagnia* (o di intermediari dalla medesima incaricati) e del *Contraente*, tramite *Servizio Clienti* o sito web della *Compagnia*.

VIAGGIACONME BOX

È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d'uso da installare a bordo del *Veicolo* assicurato: una volta posizionato sul *Veicolo* si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSISTENZA STRADALE

FURTO

Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

INCENDIO

La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

RAPINA

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RESIDENZA

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

SHARING

Prestazione di mobilità urbana che prevede l'uso di un veicolo su prenotazione, noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti od ore.

Condizioni di Assicurazione per Autovetture

Sommario

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È VIAGGIACONME

Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

- Art. 2.1 Quanto dura la polizza
- Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
- Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture

Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

- Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto
- Art. 3.2 I passi necessari per l'acquisto
- Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza
- Art. 3.4 Conclusione del contratto

Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

- Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)
- Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
 - Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo
 - Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita

Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte installazione ViaggiaConMe box
- Disinstallazione ViaggiaconMe Box
- Restituzione della ViaggiaConMe box

Art.6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

- Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Art. 8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art.10. CHE COSA È ASSICURATO

- Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
 - Art. 10.1.1 FORMULA DI GUIDA: LIBERA O ESPERTA
- Art. 10.2 ASSISTENZA STRADALE
 - Art. 10.2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
 - Art. 10.2.2 GARANZIA ASSISTENZA BASE
 - Art. 10.2.3 GARANZIA ASSISTENZA ESTESA
- Art. 10.3 INCENDIO E FURTO
- Art. 10.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
- Art. 10.5 COLLISIONE
- Art. 10.6 CRISTALLI
- Art. 10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- Art. 10.8 TUTELA LEGALE
 - Art. 10.8.1 FORMULA BASE
 - Art. 10.8.2 FORMULA ESTESA

Art. 11 CHE COSA NON È ASSICURATO

- Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – ESCLUSIONI
- Art. 11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
- Art. 11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI
- Art. 11.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI
- Art. 11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI
- Art. 11.6 CRISTALLI – ESCLUSIONI
- Art. 11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI
- Art. 11.8 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI

Art. 12 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

- Art. 12.1 Limiti al Dispositivo in abbinamento
- Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia Assistenza stradale
- Art. 12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto
- Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia Atti Vandalici ed Eventi Naturali
- Art. 12.5 Limiti e franchigie alla garanzia Collisione
- Art. 12.6 Limiti e franchigie alla garanzia Cristalli
- Art. 12.7 Limiti e franchigie alla garanzia Infortuni del Conducente
- Art. 12.8 Limiti alla garanzia Tutela Legale

Art. 13 DOVE VALGONO LE COPERTURE

- Art. 13.1 Validità territoriale della responsabilità civile
- Art. 13.2 Validità territoriale dell'assistenza

Art. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

ART.15 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

- Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
- Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
 - Art. 15.2.1 Denuncia di sinistro
 - Art. 15.2.2 Pagamento del sinistro ed eventuale rimborso
- Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
 - Art. 15.3.1 Denuncia di sinistro
 - Art. 15.3.2 Pagamento del sinistro e diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio
- Art. 15.4 TUTELA LEGALE
 - Art. 15.4.1 Denuncia di sinistro
 - Art. 15.4.2 Gestione del sinistro
 - Art. 15.4.3 Scelta del legale
 - Art. 15.4.4 Recupero delle somme
- Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE
 - Art. 15.5.1 Denuncia di sinistro e modalità per la richiesta di assistenza
 - Art. 15.5.2 Erogazione delle prestazioni
 - Art. 15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
 - Art. 15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni
- Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE
 - Art. 15.6.1 Denuncia di sinistro
 - Art. 15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce
 - Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
 - Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
 - Art. 15.6.5 RELITTI
 - Art. 15.6.6 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA
- Art. 15.7 CRISTALLI
 - Art. 15.7.1 Utilizzo di un centro convenzionato
 - Art. 15.7.2 CRISTALLI – utilizzo di un centro non convenzionato

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È VIAGGIACONME

ViaggiaConMe è un prodotto multi garanzia destinato alle autovetture ad uso privato.

Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti coperture assicurative:

- **Responsabilità Civile obbligatoria**

oltre alle seguenti garanzie opzionali:

- **Assistenza stradale**
- **Incendio e Furto**
- **Atti vandalici ed eventi naturali**
- **Collisione**
- **Cristalli (inclusi eventi naturali)**
- **Infortuni del conducente**
- **Tutela legale**

La Polizza prevede l'installazione del dispositivo **ViaggiaConMe Box**, senza costi aggiuntivi, che garantisce un servizio di assistenza 24 ore su 24. Il dispositivo ViaggiaConMe Box non è acquistabile separatamente ed è concesso in comodato gratuito.

Qualora il Contraente non intenda acquistare la Polizza con le caratteristiche indicate, ha la facoltà di stipulare un'altra copertura assicurativa tramite il sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com.

2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

2.1 Quanto dura la polizza

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il *Contraente*, quindi, non deve inviare alcuna disdetta.

La *Compagnia* si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui *Premio* viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova *Polizza* sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*. Se il *Contraente* decide di rinnovare il *Contratto*, la *Compagnia*, ricevuto il pagamento del nuovo *Premio*, spedisce al *Contraente* i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della *Polizza* di rinnovo.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 o all'ora ora riportata in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pagamento del *Premio*.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dell'avente diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1

2.3 Quando si sospendono le coperture

La polizza può essere sospesa durante l'annualità fino a un massimo di 10 mesi (11 mesi per le auto di interesse storico e collezionistico).

Durante il periodo di sospensione non è possibile in alcun caso utilizzare l'auto, in quanto temporaneamente priva di copertura assicurativa obbligatoria, e i servizi di assistenza del dispositivo ViaggiaConMe Box sono disabilitati.

a) Sospensione volontaria per inutilizzo dell'auto

La polizza può essere volontariamente sospesa, per inutilizzo dell'auto, una sola volta durante l'annualità come previsto dall'articolo 122 bis comma 2 del codice delle assicurazioni.

Per richiedere la sospensione il *Contraente* può inviare la richiesta con e-mail o PEC, con una copia del documento di identità comunicando il periodo di sospensione. Tale termine può essere prorogato più volte, con preavviso di 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per le auto di interesse storico e collezionistico). Il periodo di sospensione, comprensivo delle eventuali proroghe, non può superare i 10 mesi (11 per le auto di interesse storico e collezionistico).

Sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com è disponibile un fac-simile di modulo "Richiesta di sospensione" che può essere utilizzato per l'invio della richiesta.

La sospensione è efficace dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione Civile, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. La Compagnia conferma la sospensione della polizza al *Contraente* tramite apposita comunicazione inviata secondo le modalità scelte al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche l'autorizzazione dell'ente vincolatorio.

Riattivazione della polizza

Il *Contraente* può riattivare la polizza in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sospensione inizialmente indicato, inviando la richiesta alla Compagnia tramite e-mail. In ogni caso, alla scadenza del periodo di sospensione prescelto e comunque trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per le auto di interesse storico o collezionistico), la polizza è riattivata dalla Compagnia e inviata al *Contraente* insieme al Certificato di assicurazione e alla carta verde.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Se il *Contraente* comunica alla Compagnia la modifica di uno o più dati, riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il *Contraente* deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'ecedenza.

Con la riattivazione della polizza si riattivano anche i servizi di assistenza del dispositivo ViaggiaConMe Box.

Facciamo un esempio

Il sig. Rossi, contraente della polizza ViaggiaConMe con decorrenza 10/09/2024 e scadenza 10/09/2025, ha chiesto la sospensione della polizza per inutilizzo della propria auto dal 10/2/2025 al 10/4/2025 (due mesi).

Entro il 31/3/2025 (quindi entro dieci giorni dal termine del periodo di sospensione scelto) può chiedere una proroga della sospensione.

In questo caso, la proroga non può essere superiore a 8 mesi, in quanto il periodo totale di sospensione (nuovo periodo di sospensione + periodo precedente) non può superare complessivamente i 10 mesi nell'annualità di polizza.

b) Sospensione per altri motivi (vendita, demolizione, cessione in conto vendita, furto dell'auto assicurata)

Il contratto può essere sospeso anche in caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione o furto dell'auto assicurata, una sola volta durante l'annualità per un massimo di 10 mesi (11 per le auto di interesse storico e collezionistico).

Riattivazione della polizza su un'altra auto

Il Contraente può riattivare il contratto su un'auto diversa da quella originariamente assicurata, purché dello stesso Proprietario e a patto che la vecchia auto sia stata venduta, ceduta in conto vendita, demolita o rubata; in questo caso riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il Contraente deve pagare la differenza, se minore la Compagnia rimborsa l'eccedenza.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Il Contraente ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo ViaggiaConMe Box e di farlo installare sulla nuova auto. La disinstallazione e la reinstallazione sono gratuite.

Con la riattivazione della polizza si riattivano anche i servizi di assistenza del dispositivo ViaggiaConMe Box.

Trascorso il termine massimo di sospensione di 10 mesi (11 per le auto di interesse storico, e collezionistico), il contratto non può essere riattivato: la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto, diminuito delle imposte.

In questo caso il Contraente ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo ViaggiaConMe Box; in caso di mancata disinstallazione o di mancata restituzione del dispositivo ViaggiaConMe Box può essere applicata una penale, come previsto dalle condizioni di abbonamento ai servizi del dispositivo.

3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

3.1. Modalità di stipula del contratto

Il presente **Contratto** può essere stipulato a distanza tramite internet o Servizio Clienti della Compagnia.

3.2 I passi necessari per l'acquisto

i ACQUISTO TRAMITE INTERNET O SERVIZIO CLIENTI

Le persone interessate possono ottenere un preventivo e acquistare la Polizza:

- Chiamando il Servizio Clienti della Compagnia al 800.124.124

- Accedendo al sito www.intesasnanpaoloprotezione.com
- In caso di utilizzo del Contact Center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di vendita dei contratti a distanza da parte del Contact Center.

3.3 Pagamento ed emissione della polizza

Una volta verificata la correttezza dei dati della documentazione ricevuta e l'avvenuto pagamento del *Premio*, la Compagnia emette la Polizza e la invia al Contraente con il Certificato e la Carta Verde.

a. Pagamento della Polizza richiesta tramite internet o tramite Servizio Clienti della Compagnia

Il Contraente può scegliere di pagare il *Premio* tramite carta di credito oppure tramite bonifico o con bollettino postale, seguendo le modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.

b. Effetto delle garanzie

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall'ora riportata in Polizza) del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del *Premio*.

3.4 Conclusione del contratto

Il *Contratto* si intende concluso con la restituzione alla Compagnia della Polizza debitamente firmata. In ogni caso, il *Contratto* acquista efficacia con il pagamento del *Premio*. La conclusione del *Contratto* è subordinata alla verifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati risultanti dall'*Attestazione di Rischio* e dell'identità del *Contraente* e del *Proprietario del Veicolo*, se persona diversa dal *Contraente*. Qualora la verifica abbia esito positivo, la Compagnia invia al *Contraente* la Polizza, il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde. Qualora, invece, il *Contraente* non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del *Contratto*, la Compagnia non procederà all'emissione della Polizza.

Qualora dalla verifica dei documenti da parte della Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal *Contratto*, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può accettare o non accettare tale nuovo preventivo. Se il *Contraente* accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione del *Premio* entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal *Contratto*. Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati.

Se non rileva errori e/o omissioni il Contraente deve inviare alla Compagnia:

- Entro 15 giorni dalla data del pagamento del *Premio*: la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta.

L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l'apposita Banca Dati. Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla Polizza deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del *Premio*, a

Intesa Sanpaolo Protezione, chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124. In tal caso, la *Compagnia* emette ed invia al Contraente una nuova Polizza. Entro 15 giorni dal ricevimento, il Contraente deve sottoscrivere una copia della nuova Polizza, restituire alla *Compagnia* gli originali di entrambe le Polizze e pagare l'eventuale differenza di Premio oppure comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto restituendo alla *Compagnia* gli originali di entrambe le Polizze, del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il Premio al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la *Compagnia* provvede a restituire la differenza entro

15 giorni dalla restituzione dell'originale della nuova Polizza."

4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)

In caso di vendita a distanza tramite Home Banking o tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line, il *Contraente* può recedere dal *Contratto* entro 14 giorni dalla decorrenza della *Polizza*.

Per esercitare il diritto di recesso il *Contraente* deve, entro il suddetto termine:

- Inviare alla *Compagnia* la comunicazione scritta di recesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e *Carta Verde*
- In caso di *Polizza* con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio pagato* e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)

4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del veicolo distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo* a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del *Veicolo* all'estero, il *Contraente* dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla *Compagnia* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il *Contratto* può essere trasferito su un altro *Veicolo* intestato allo stesso *Proprietario* o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto.

Il *Contraente* deve dichiarare per iscritto alla *Compagnia* che il precedente *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero. Il *Contraente* deve:

- restituire alla *Compagnia* il Certificato e la *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta
- inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato:
 - venduto o dato in conto vendita,
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della *Polizza* comporta il mantenimento della classe di merito *Bonus/Malus* e la regolazione del *Premio* calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo *Contratto*. Il *Contraente* è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del *Premio*; se a lui favorevole, la *Compagnia* provvede al rimborso della somma eccedente il *Premio* dovuto. Dopo il pagamento, la *Compagnia* invia la nuova *Polizza* con Certificato e *Carta Verde*.

ViaggiaConMe Box: il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal vecchio *Veicolo* ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. Si rimanda alle condizioni di abbonamento di *ViaggiaConMe Box* per le casistiche di mancata disinstallazione e restituzione del dispositivo tecnologico. La disinstallazione e la successiva installazione su un altro *Veicolo* assicurato con la *Compagnia* sono a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo*, il *Contraente* può cedere il *Contratto* all'acquirente del *Veicolo* (di seguito anche "cessionario"), dandone immediata comunicazione alla *Compagnia*, che prenderà atto della cessione del *Contratto* ed emetterà la relativa appendice. Il *Contratto* ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo *Contratto*. La cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui la *Compagnia* riceve la relativa documentazione.

ViaggiaConMe Box: il *Contraente* che cede il *Contratto* deve informare il nuovo *Proprietario* del *Veicolo* della presenza del dispositivo.

Qualora il nuovo *Proprietario* decida di mantenere il dispositivo sul *Veicolo*, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento ai Servizi della **ViaggiaConMe Box**.

In caso contrario, il *Contraente* che ha ceduto il *Contratto* è obbligato a far disinstallare la **ViaggiaConMe Box**. Il costo della disinstallazione è a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*. Si rimanda alle condizioni di abbonamento di *ViaggiaConMe Box* per le casistiche di mancata disinstallazione e restituzione del dispositivo tecnologico. Il nuovo *Proprietario* che non mantiene installato il dispositivo sarà soggetto alla penale di 100 euro ed alla *Franchigia* di 500 euro in caso di *Sinistro*, come previsto all'art. 5

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui non abbia ceduto il *Contratto* o non abbia

scelto di trasferirlo su altro *Veicolo*, il *Contraente* può richiedere la risoluzione del *Contratto* inviando alla *Compagnia*:

1. La richiesta scritta di **risoluzione**, da inviarsi tramite raccomandata A.R. insieme agli originali del Certificato e alla *Carta Verde*
2. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla *Compagnia*, dai quali risulti che:
 - il *Veicolo* è stato venduto o dato in conto vendita
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero.
3. L'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il *Contratto* è risolto con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero. Per ogni giorno di garanzia residua la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio* relativo alla garanzia di *Responsabilità Civile Auto* pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie CVT la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la data di scadenza della *Polizza*.

ViaggiaConMe Box: in questo caso il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal *Veicolo*, ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. Il costo della disinstallazione è a carico del *Provider telematico*, senza alcuna spesa per il *Contraente*. Si rimanda alle condizioni di abbonamento di **ViaggiaConMe Box** per le casistiche di mancata disinstallazione e restituzione del dispositivo tecnologico.

4.2.2 in caso di furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*, restituendo il Certificato e la *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta e ad inviare copia della denuncia presentata all'Autorità e gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato rubato con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.13.

Il *Contratto* si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza, fatta salva la possibilità per il *Contraente* di sostituire il *Contratto* su un altro veicolo, come disciplinato nel precedente Articolo 4.2 lett. a) oppure di sospendere il contratto come previsto al precedente Articolo 2.3).

In caso di risoluzione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *Premio* di Responsabilità Civile pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT presenti in *Polizza*, la *Compagnia* procede al rimborso della parte di *Premio* corrisposto per il periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la scadenza dello stesso. Nel caso in cui il furto del *Veicolo* avvenga durante la sospensione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa il *Premio* di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La classe di merito presente sulla *Polizza* del *Veicolo* rubato

resta valida anche su un eventuale nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, come indicato nell'Articolo 10.1.

5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte

Il *Contraente* è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del *Premio* e a segnalare eventuali inesattezze alla *Compagnia*, che apporta così le opportune modifiche alla *Polizza*.

Inoltre, successivamente alla conclusione del *Contratto*, il *Contraente* e, se diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, sono tenuti a comunicare immediatamente alla *Compagnia* qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all'Articolo 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del *Contratto* riguardanti dati che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del *Veicolo*, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del *Veicolo*) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:

- Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto anche l'esercizio da parte della *Compagnia* del diritto di *Rivalsa* totale o parziale, secondo quanto previsto dall'Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.

- Installazione ViaggiaConMe box

Il *Contratto* prevede l'obbligo di installare, **entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza della Polizza**, il dispositivo **ViaggiaConMe Box** concesso in comodato d'uso gratuito. Il *Contraente* deve scegliere l'installatore convenzionato al momento della stipula del *Contratto*.

- L'installazione, effettuata presso un Centro convenzionato, è gratuita.

Il *Contraente* è tenuto a indicare il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi della **ViaggiaConMe Box** e a comunicare qualsiasi successivo cambiamento.

Penale e franchigia per mancata installazione

In caso di:

- Omessa installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi che si protragga per oltre 60 giorni
- Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* senza giustificato motivo (esclusi i casi previsti ai successivi Articoli) che si protragga per oltre 60 giorni
- Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo*

la *Compagnia* addebiterà al *Contraente* una penale di 100 euro al termine del periodo di osservazione sul conto corrente indicato dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del *Contratto*.

Inoltre, ferma restando l'applicazione della penale, in caso di:

- Mancata installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
- Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* senza giusti-

ficato motivo (esclusi i casi previsti ai precedenti Articoli 4.2.1e 4.2.2)

- Inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

qualora si verifichi un *Sinistro RCA* con responsabilità (Principale o Paritaria dell'*Assicurato*) o un *Sinistro* rientrante nelle garanzie Furto o *Collisione* se presenti in *Polizza* la *Compagnia* applicherà per ogni evento una *Franchigia* di 500 euro. In caso di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica una sola *Franchigia*. La *Franchigia* per la mancata installazione del dispositivo si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre franchigie già previste dal *Contratto*.

- Disinstallazione ViaggiaConMe box

Nel caso di riattivazione del *Contratto* su altro *Veicolo* il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal precedente *Veicolo* e di farlo installare sul nuovo *Veicolo*. La disinstallazione e reinstallazione sono a carico del *Provider* telematico senza alcuna spesa per il *Contraente*. Il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal vecchio *Veicolo* ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto.

- Restituzione della ViaggiaConMe box

Alla cessazione del rapporto assicurativo occorre restituire la *ViaggiaConMe Box*. Si rimanda alle condizioni di abbonamento di *ViaggiaConMe Box* per le casistiche di mancata disinstallazione e restituzione del dispositivo tecnologico.

6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita

Prima di coinvolgere l'Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.

Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.

La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il *Contraente*. L'unico eventuale costo da sostenere

potrà essere la quota di iscrizione a un'Associazione Consumatori.

Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

- fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
- inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

La Mediazione

Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione dei veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione da effettuarsi presso a un Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del *Contraente* o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione possono essere effettuate tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri – Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- e-mail, all'indirizzo sinistri@pec.intesasampaoloprotezione.com
- fax al numero 011 093.10.62

Il Foro competente

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del *Contraente* o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità permanente spettante all'*Assicurato*, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall'*Assicurato* a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'*Assicurato*, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col-

legio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita Area Riservata sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com.

L'accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l'autenticazione con le chiavi d'accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

Nell'Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

10. CHE COSA È ASSICURATO

10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)

Garanzia base:

La *Compagnia* assicura i rischi compresi nella garanzia *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme dovute fino ai massimali indicati nella polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione, a prescindere dal tipo di terreno su cui l'auto è utilizzata (area pubblica e privata) e dal fatto che sia ferma o in movimento. Comprende i danni provocati a terzi dall'incendio non doloso dell'auto in circolazione.

Forma tariffaria bonus/malus

La formula tariffaria *Bonus/Malus*, prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel *Periodo di Osservazione* come definito nei punti successivi)

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 23 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, dalla classe SuperBonus 5 alla classe 18 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la *Compagnia*, la classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione assegnata alla *Polizza* è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della *Polizza* (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della precedente *Polizza*, se presente
- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Protezione.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione di Super-bonus come indicato nella tabella 5, secondo le annualità di permanenza nella classe CU 1.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla *Compagnia* la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Conservazione della classe di merito maturata

In caso di:

- furto di cui sia esibita denuncia,
 - vendita o consegna in conto vendita,
 - distruzione,
 - demolizione,
 - esportazione definitiva e
 - cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato
- il *Contratto*, su richiesta del *Contraente*, resta valido per un altro nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*,

conservando così anche la classe di merito maturata (o il *Locatario* nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all'acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.

In caso di furto del *Veicolo* assicurato, il *Contraente*, sempre che il *Proprietario* rimanga invariato, può stipulare un nuovo *Contratto* per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU precedente alla perdita di possesso.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge. In caso di veicolo già assicurato all'estero, il *contraente* consegna una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.

Utilizzo classe di merito all'interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)

• acquisto di ulteriori veicoli

Se il *Proprietario* (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un ulteriore veicolo, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall'*Attestato di rischio*. Il *Proprietario* deve essere una persona fisica.

• veicolo già assicurato

Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. La normativa prevede un aumento del *malus* fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del *bonus di Famiglia* sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è valida se il *bonus* viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi

o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell'evoluzione in Malus questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.

Classe CU

Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio*:

- Nessun *Sinistro*: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
- Un *Sinistro* che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
- Due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni *Sinistro* dopo il primo. In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti), al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentuale. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella Tabella M allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Rimborso del Sinistro

Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* al quale è stato attribuito il Malus e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*.

Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il *Contraente* ha cambiato *Compagnia*, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l'accesso agli atti, direttamente presso la *Compagnia* che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*.

Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

Periodo di osservazione

Il *Periodo di Osservazione* necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal Veicolo assicurato prevede

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto,

dato in conto vendita (comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).

Attestazione di rischio

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com attraverso cui il *Contraente* ha accesso alla propria posizione assicurativa.

L'*Attestazione dello Stato di Rischio* è acquisibile dal *Contraente* su supporto durevole. Il *Contraente*, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il *Contraente* sia persona diversa dall'aveente diritto (quali il *Proprietario* o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la *Compagnia* per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell'*Attestazione di rischio* in apposita area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

L'*Attestato* viene alimentato dinamicamente. La compagnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistrosità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente ed il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti "tardivi", anche qualora il *contraente* cambi compagnia.

Sull'Attestazione di Rischio vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva
- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
- I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione

L'Attestazione di Rischio non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della *Polizza*, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- *Polizze* di durata inferiore ad un anno
- *Polizze* di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*
- *Polizze* annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del *Contratto* per cambio di proprietà del *Veicolo Assicurato*.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'*Attestazione* è pari a 5 anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rila-

sciata a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del Contratto
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del *Contraente* o di altro avente diritto, se diverso dal *Contraente*, la *Compagnia* entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'Attestato di rischio, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'*Attestazione di Rischio* dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:

La *Compagnia* assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:

- **Traino rimorchio:** danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al *Veicolo* indicato in *Polizza*
- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del *Veicolo* a *Terzi* non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del *Veicolo* assicurato
- **Figli minori:** danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del *Veicolo* è avvenuta senza che il *Proprietario* o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare ne fosse a conoscenza
- **Trasporto disabili:** danni causati involontariamente ai *Terzi* trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni di salita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici
- **Trasporto occasionale di vittime di incidenti:** nel caso di trasporto occasionale di vittime d'incidenti stradali viene erogata una somma massima di 500 euro per *Sinistro* a titolo di risarcimento per i danni causati al *Veicolo* indicato in *Polizza*

Per questi rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata nei limiti dei *Massimali* di *Polizza*. Questi sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria; l'importo rimanente è destinato al risarcimento dei rischi sopraindicati.

Spese legali e gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, la *Compagnia* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano,

designando, se necessario, legali o tecnici.

La *Compagnia* non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla *Compagnia* stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

10.1.1 FORMULA DI GUIDA: LIBERA O ESPERTA

La garanzia RCA è personalizzata in base dell'età del Conducente e prevede le seguenti formule di guida:

- **Guidatori con patente di età compresa tra 18 e 26 anni non compiuti (Guida Libera):** operante se, in fase di sottoscrizione del contratto, il *Contraente* dichiara che il *Veicolo* sarà guidato da Conducenti di età inferiore a 26 anni compiuti.
- **Guidatori con patente di età pari ad almeno 26 anni compiuti (Guida Esperta):** opzionabile solo se il *Proprietario* del *Veicolo* ha un'età maggiore o uguale a 26 anni compiuti e operante se, in fase di sottoscrizione del contratto, il *Contraente* dichiara che il *Veicolo* sarà guidato da Conducenti di età maggiore o uguale a 26 anni compiuti. Per tale formula è prevista una riduzione del Premio per la garanzia RCA, rispetto alla formula di Guida Libera.

La *Compagnia* si riserva il diritto di esercitare l'azione di rivalsa, con il limite del 20% del danno fino ad un importo massimo di 5.000 euro, per le somme pagate ai terzi danneggiati se, al momento del sinistro, il *Veicolo* è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti.

10.2 ASSISTENZA STRADALE

La *Compagnia* si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'*Assicurato*, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli Articoli 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la *Compagnia* si avvale della *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.a. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago.

La *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La garanzia opera se:

- Il *Veicolo* non può essere utilizzato
- Il *Veicolo* è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina
 - Forature e danni agli pneumatici
 - Malore del conducente durante la circolazione del *Veicolo* (solo per la prestazione "INVIO DI UN'AMBU-LANZA" prevista all'Articolo 10.2.2 lettera b)

In tal caso, la *Struttura Organizzativa* fornisce le Prestazioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all'Articolo 10.2.1

SEGRETO PROFESSIONALE (articolo valido per le Prestazioni di Assistenza alla persona) L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

10.2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Qualora la **ViaggiaConMe Box** rilevi un impatto che abbia provocato per una breve frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s), provvede a inviare un segnale alla Sala Operativa che contatta prontamente l'Assicurato per verificare l'eventuale necessità di Assistenza.

Effettuata tale verifica, la *Struttura Organizzativa* attiverà le necessarie prestazioni sotto descritte, se presenti sul *Contratto*.

Nel caso in cui il contesto dell'incidente sia compatibile con la possibilità di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo di accadimento, numero dei veicoli coinvolti, eventuali feriti, etc.) verranno fornite all'Assicurato le informazioni utili per la compilazione del *Modulo CAI* e l'indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appuntamento con il *Contact Center* per l'apertura del *Sinistro*. Qualora il *Sinistro* non sia stato rilevato dal dispositivo, l'Assicurato potrà richiedere l'assistenza e potrà mettersi direttamente in contatto con la *Struttura Organizzativa*, tramite attivazione del pulsante di emergenza posizionato sulla **ViaggiaConMe Box** o tramite telefono. Qualora non sia ancora stato installato il dispositivo o questo non sia funzionante, l'Assicurato potrà comunque mettersi in contatto con la *Struttura Organizzativa* chiamando i numeri di telefono indicati all'Articolo 10.2.

La rilevazione dell'impatto da parte della **ViaggiaConMe Box** viene effettuata sia a quadro del *Veicolo* acceso al momento dell'impatto, sia a quadro spento. Per l'invio della segnalazione alla Sala Operativa e per il contatto vivavoce tra la Sala Operativa e la persona che riceve o chiede l'assistenza è necessario inoltre che il *Veicolo* si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti. Le condizioni che danno luogo all'attivazione della segnalazione d'allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbonamento della *ViaggiaConMe Box*, sottoscritte dal Contraente.

10.2.2 GARANZIA BASE

a) SOCCORSO STRADALE

• Dépannage

(Prestazione Valida solo in Italia)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, necessità del montaggio di catene da neve (già presenti nel veicolo dell'assicurato), esaurimento del carburante/errato rifornimento, o mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio

di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Per l'errato rifornimento la prestazione verrà erogata solamente in presenza di tutte le condizioni minime di sicurezza imposte dalla normativa vigente in caso contrario interverrà la prestazione "Soccorso Stradale".

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso.

• **Traino**

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico il veicolo rimanga immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *Veicolo* stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato purché entro 75 chilometri dal luogo del fermo.

In caso di incidente stradale con conseguente intervento del fornitore attivato (Carro Attrezzi) lo stesso fornitore potrà fornire supporto per acquisire informazioni sulla dinamica dell'incidente anche attraverso l'utilizzo di apparecchiatura fotografica.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- **fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.**
- **fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero**
- **Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino) (Prestazione Valida solo in Italia)**

Se il veicolo elettrico rimane immobilizzato per esaurimento della batteria, l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* che verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e la invia per fornire la ricarica minima per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

In alternativa, se non è possibile effettuare l'intervento di ricarica sul posto, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un mezzo di soccorso per effettuare il traino, in accordo con l'Assicurato, presso la più vicina colonnina di ricarica.

Massimale

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese del soccorso stradale e della ricarica minima sul luogo del fermo. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per la ricarica in caso di traino alla colonnina più vicina.**

Le prestazioni di ricarica sul posto e traino alla colonnina più vicina operano unicamente per Sinistri avvenuti in Italia.

In caso di fermo su viabilità ordinaria, la *Compagnia* terrà a proprio carico anche i costi del taxi, **con il mas-**

simo di 50 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere la colonnina di ricarica più vicina in cui è stato trasportato il veicolo.

b) INVIO DI UN'AMBULANZA

(Prestazione valida solo in Italia)

Qualora il conducente o i passeggeri del *Veicolo*, a seguito di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso medico, la *Struttura organizzativa* provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il servizio di emergenza

Obblighi dell'Assicurato

La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia esplicita richiesta telefonica oppure tramite apparato vivavoce di **ViaggiaConMe Box** da parte del conducente/passeggeri e che venga confermata verbalmente l'esatta localizzazione del veicolo.

c) SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la *Struttura Organizzativa* si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CAI a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

d) RECUPERO DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA

Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o la rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la *Struttura Organizzativa* fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di:

- Euro 200,00 per sinistri avvenuti in Italia
- Euro 400,00 per sinistri avvenuti all'Estero.

10.2.3 GARANZIA ASSISTENZA ESTESA

In aggiunta alle garanzie a) Soccorso Stradale e b) Invio di un'ambulanza, c) S.O.S. per incidente d) Recupero del veicolo dopo furto o rapina se l'Assistenza Estesa è indicata in Polizza sono comprese le seguenti ulteriori garanzie:

PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

a) FAST REPAIR

Qualora l'intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo di immobilizzo del veicolo non risultasse risolutivo e/o il guasto possa essere risolto in un massimo di 2 ore di manodopera la *Struttura Organizzativa*, dietro ri-

chiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione le risorse dei propri collaboratori per consentire una riparazione prioritaria del danno presso la sede del soccorritore stesso. **Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell'Assicurato a tariffe scontate.**

b) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del *Veicolo*, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato e, laddove disponibile, ibrida o elettrica secondo richiesta del cliente, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.**

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla *Compagnia* copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

(sabato, domenica e festivi)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina, o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del *Veicolo*, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat.C), a chilometraggio illimitato e, laddove disponibile, ibrida o elettrica secondo richiesta del cliente, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. **Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare 7 giorni complessivi.**

d) SHARING PER MOBILITA'

Per i soli casi in cui il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione

superiore a 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina, in alternativa alle prestazioni "b) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE e "c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (*sabato, domenica e festivi*)", l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* che metterà a disposizione un veicolo in sharing (auto o scooter).

La prestazione è erogabile nelle località dove è disponibile l'accesso allo sharing fornito da Europ Assistance.

Massimale

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi per l'accesso allo sharing, per un massimo di 5 ore complessive che potranno essere utilizzate entro un massimo di 5 giorni consecutivi.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto parziale del veicolo assicurato è indispensabile inviare alla *Compagnia* una copia della denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.

e) TAXI PER RECARSÌ ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora l'Assicurato usufruisse delle prestazioni, "Autovettura in sostituzione" e "Spese d'albergo", potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

la *Compagnia* terrà a proprio carico i costi dei taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.

f) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della *Struttura Organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso.

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* stessa. L'Assicurato deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato. L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la *Struttura Organizzativa*:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).

In seguito la *Struttura Organizzativa* tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La *Compagnia* terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

g) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

(prestazione erogabile solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, guasto irreparabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice

della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la *Struttura Organizzativa*, su richiesta dell'Assicurato ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Massimale:

la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo

h) RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati

i) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad incidente necessitatesse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della *Struttura Organizzativa* e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

j) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale e non fosse possibile:

- in Italia – eseguire la riparazione in giornata
- all'estero eseguire la riparazione entro due giorni oppure in caso di furto o rapina, la *Struttura Organizzativa* provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1.100/1.300 cc, sarà disponibile presso una

stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

la Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 250,00**
- il costo del noleggio dell'autovettura **per un massimo di due giorni**;
- il costo del taxi **fino ad un massimo di Euro 50,00** utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

k) SPESE D'ALBERGO
(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la *Struttura Organizzativa* provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo **per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

l) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO ASSICURATO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE

Qualora l'Assicurato a seguito di incidente, venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la *Struttura Organizzativa* fornirà, con spese a carico della *Compagnia* un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

la *Compagnia* tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- Il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 250,00**

m) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'Assicurato non fosse in condizione di guidare l'auto per un infortunio, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre l'auto ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La prestazione viene fornita a condizione che l'auto sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Massimale

La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi dell'autista. La prestazione viene erogata una sola volta per anno assicurativo.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

n) RIENTRO SANITARIO

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa* ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la *Struttura Organizzativa* provvederà, con spese a carico della *Compagnia*, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della *Struttura Organizzativa* dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della *Struttura Organizzativa* la ritenessero necessaria.

La *Compagnia* avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la *Struttura Organizzativa* organizzerà ed effettuerà, con spese a carico della *Compagnia*, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale

La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.**

Per importi superiori la *Compagnia* interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie

10.3 INCENDIO E FURTO

Garanzia Base

La *Compagnia* indennizza, col limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione
- Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni agli pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insieme alla garanzia incendio e furto

Rimborso del premio di Responsabilità Civile

- Rimborsa il *Premio di Responsabilità Civile*, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del *Veicolo* con conseguente danno totale

Rimborso spese di immatricolazione

Rimborsa, **fino a un massimo di 500 euro**, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voluta) di un altro veicolo in caso di cancellazione del

Veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Al momento della stipula della *Polizza* il *Capitale Assicurato* è determinato in base all'ultimo valore disponibile per il *Veicolo*, gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.

In occasione del rinnovo della *Polizza*, per le autovetture la *Compagnia* aggiorna automaticamente il *Capitale Assicurato* in base al valore del *Veicolo* riportato sull'ultima edizione della rivista Quattroruote Professional disponibile al momento dell'elaborazione della Proposta di rinnovo.

Se tale rivista non riporta più il valore del *Veicolo* il *capitale assicurato* viene determinato sulla base di un deprezzamento commerciale medio proposto e calcolato dalla *Compagnia*: tale capitale assicurato deve essere verificato dal *Contraente*.

In ogni caso a ogni scadenza il *Contraente* può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del *Capitale Assicurato*.

10.4 ATTI VANDALICI E ED EVENTI NATURALI

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Massimale* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- Eventi naturali come ad esempio: trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve

Il *Massimale* della garanzia è pari al 50% del *Capitale Assicurato* e si intende per anno assicurativo. Pertanto, a seguito di ogni sinistro liquidato relativo all'annualità assicurativa, la *Compagnia* procede ad aggiornare tale valore, calcolando il *Massimale* residuo da applicare quale nuovo *Massimale* al danno quantificato, dedotti scoperti e franchigie, per eventuali altri sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro restano a carico dell'Assicurato le franchigie, gli scoperti, l'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi nonché l'eventuale parte del costo della riparazione che eccede il *Massimale* indicato in polizza o il *Massimale* residuo a seguito di sinistri liquidati relativi all'annualità assicurativa.

10.5 COLLISIONE

Garanzia Base

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in-

stallati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio* a seguito di *Collisione* con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota, in caso di responsabilità totale o parziale dell'assicurato.

10.6 CRISTALLI

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del *Veicolo*.

Sono compresi anche i danni causati ai cristalli da eventi naturali, quali: grandine, caduta di neve o ghiaccio, frana, fenomeni ventosi (forte vento, burrasca, tempesta, tromba d'aria e uragano) di violenza tale da causare la caduta di rami o alberi e da trasportare oggetti.

Non sono compresi:

- Le rigature e le segnature
- I danni provocati al *Veicolo* dalla rottura dei vetri.

Per ogni *Sinistro* il rimborso copre il *Massimale* diminuito della *Franchigia*, entrambi indicati in *Polizza*.

La *Franchigia* non è applicata se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive; per conoscere l'elenco dei Centri Convenzionati basta telefonare al numero 800.124.124, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00, oppure consultare il sito internet della *Compagnia*, sezione Sinistri.

Qualora in *Polizza*, oltre alla garanzia Cristalli venga acquistata anche la garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali, la *Compagnia* in caso di danno ai cristalli derivante da evento naturale coperto da entrambe le garanzie, rimborserà il danno ai cristalli applicando le condizioni di miglior favore per il cliente in termini di *Massimale*, *Franchigia* e *Scoperto* previsti dalle due garanzie.

10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La *Compagnia* assicura il Conducente del *Veicolo* per *Infortunio* cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del *Capitale* indicato in *Polizza* la *Compagnia* riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale ai Beneficiari o agli eredi legittimi
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'*Infortunio*, secondo i criteri previsti al successivo paragrafo.

RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*.

Se al momento dell'*Infortunio* il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un or-

gano o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in *Polizza* ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*. La *Compagnia*, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la *Compagnia* paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna *Franchigia*
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la *Compagnia* liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna *Franchigia*.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere alla *Compagnia* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla *Compagnia* in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La *Compagnia* pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della *Compagnia*, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'*Infortunio* determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, flet a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella,

l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'*Assicurato* nei confronti dei responsabili del *Sinistro*.

10.8 TUTELA LEGALE

La *Compagnia* gestisce i sinistri della garanzia Tutela legale e, nel limite del massimale indicato in polizza si prende in carico, le spese:

- per l'intervento di un legale
- per effettuare le perizie
- di giustizia nel processo penale e civile
- del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
- di soccombenza nel caso di condanna dell'*Assicurato* cioè le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio.

La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza, per il Proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing e per il conducente autorizzato e sono previste due tipologie di copertura:

10.8.1 FORMULA BASE

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*.
In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:
 - a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle *Assicurazioni Private*)
 - b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle *Assicurazioni Private*).

La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla *Compagnia* (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

- Per quanto riguarda i punti a) e b) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 11.8.11, solo nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcol. Quanto previsto ai punti b) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 11.8.13 (controversie con la *Compagnia*).
2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing e del conducente autorizzato per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8.11 limitatamente al caso in cui all'*Assicurato* venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'*Assicurato* venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

10.8.2 FORMULA ESTESA

in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed in quanto richiamata in Polizza – copre anche i seguenti casi:

3. Istanza di dissequestro del *Veicolo*, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale. La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8.11 limitatamente al caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale. La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8.4 limitatamente all'ambito amministrativo. La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Terzi, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del *Veicolo* assicurato. La *Compagnia* paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento. La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.8.11 limitatamente al caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

- Quando il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del Codice della Strada
- Quando il *Veicolo*, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il *Veicolo*, adibito a scuola guida, sia guidato dall'allievo con a fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la legge vigente
- Quando il *Veicolo* è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal Proprietario /locatario o da un suo dipendente
- Quando il *Veicolo* è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore
- Quando il *Veicolo* è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti e sul contratto opera la formula di Guida Esperta
- In tutti i casi sopra elencati e in quelli ai quali sia applicabile l'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*, la *Compagnia* esercita il diritto di *Rivalsa* per le somme che, per legge, abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Solamente per l'ultimo caso, in cui il *Veicolo* è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti e sul contratto opera la formula di Guida Esperta, la *Compagnia*:

- limita l'azione di rivalsa al 20% del danno fino ad un importo massimo di 5.000 euro.
- non esercita l'azione di rivalsa nei seguenti casi:
 - quando il *Veicolo* sia stato consegnato a Terzi per la sua custodia o manutenzione e alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alle riparazioni
 - in caso di utilizzo del *Veicolo* dovuto a stato di necessità, ossia quando il Conducente sia costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona
 - quando la circolazione del *Veicolo* sia conseguente a un fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

11. CHE COSA NON È ASSICURATO

ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) ESCLUSIONI

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del *Veicolo*:

- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione del veicolo assicurato sia autorizzata dall'Autorità competente.

ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non è operante:

- Quando il conducente del *Veicolo* non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro e abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in Polizza.

11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Quando il *Veicolo*, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- In caso di dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
- In occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d'aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.euro-passistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

11.2.1 Soccorso Stradale

Sono escluse dalla prestazione:

- Le spese per il carburante
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

11.2.2 Traino

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

11.2.3 Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino)

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per la ricarica in caso di traino alla colonia più vicina
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali
- le spese relative all'intervento/traino, nel caso in cui l'auto elettrica, al momento del fermo, si trovi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

11.2.4 Autovettura in sostituzione

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

11.2.5 Sharing per mobilità

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante se il rifornimento è effettuato dall'Assicurato al di fuori del contratto di sharing, le spese di parcheggio e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione. L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato che dovrà saldarla direttamente alla Società di sharing.

11.2.6 Demolizione del veicolo

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- i costi dell'eventuale deposito del veicolo, che l'Assicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare o certificato di proprietà (originale);
- targhe del veicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del P.R.A..

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Salvo il caso in cui il dispositivo sia distrutto, il Contraente dovrà provvedere alla disinstallazione della **ViaggiaConMe Box** ed alla restituzione al provider telematico.

11.2.7 Recupero fuoristrada del veicolo

Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

11.2.8 Rientro o proseguimento del viaggio

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);

- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'*Assicurato*. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.

11.2.9 Spese d'albergo

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

11.2.10 Viaggio di un familiare per ricovero assicurato in seguito ad incidente stradale

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

11.2.11 Autista a disposizione a seguito di infortunio

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

11.2.12 Rientro sanitario

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'*Assicurato* è ricoverato.

11.3 INCENDIO E FURTO - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *Veicolo*.
- in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura.

11.4 ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per i danni derivanti da:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Semplici eventi atmosferici
- per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli.

11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- In caso di circolazione al di fuori dei tracciati stradali
- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In caso di dolo del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di Eventi naturali e atti vandalici definiti all'Articolo 5.1
- Per i danni alle ruote ed agli pneumatici, se non sono presenti altri danni al *Veicolo*
- Per i danni al *Veicolo* causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico
- Se al momento del *Sinistro* il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del *Codice della Strada*
- Se al momento del *Sinistro*, il *Veicolo* è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il *Veicolo* è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del *Sinistro* e abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

11.6 CRISTALLI - ESCLUSIONI

Non sono comprese nella copertura di base:

- le rigature e le segnature
- i danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri.

Sono inoltre esclusi dalla copertura:

- gli atti vandalici o atti avvenuti in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- i danni derivanti da inondazioni, alluvioni, mareggiate e smottamenti del terreno
- i danni avvenuti in occasione del furto e del tentato furto del veicolo.

11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di circolazione senza il consenso del Proprietario del Veicolo
- Nel caso di Suicidio o tentato suicidio del Conducente
- Se al momento del **Sinistro** il **Veicolo** è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l'Articolo 187 del **Codice della Strada**.

L'indennizzo si calcola applicando al *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la percentuale d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti (*Franchigia*).

11.8 TUTELA LEGALE - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'Articolo 10.8)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. Per le controversie in materia fiscale e amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (ai sensi dell'Articolo 43 Codice Penale, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'*Assicurato*)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria *RCA*, salvo che l'*Assicurato*, in qualità di autista dipendente e alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al *Codice delle Assicurazioni Private*.
11. Nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
12. Per le controversie con la *Compagnia*
13. In caso di controversie ove la Controparte sia la *Compagnia* quale *Assicuratore* del responsabile o quale *Assicuratore* tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'Articolo 149 del *Codice delle Assicurazioni Private*

14. Per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i

15. Spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al *Sinistro* si protrae attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso d'imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il *Sinistro* è considerato a tutti gli effetti unico.

12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

12.1 LIMITI AL DISPOSITIVO IN ABBINAMENTO

Se non installi il dispositivo **ViaggiaConMe box** entro 60 giorni o se lo stesso risulti non funzionante per oltre 30 giorni per tuo dolo o colpa grave nonostante la segnalazione dell'anomalia, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale (c.d. periodo di osservazione) ti verrà addebitata una penale di € 100.

- Inoltre, rimarrà a tuo carico una somma di € 500 se si verifica:
- un sinistro R.C. Auto con responsabilità principale o paritaria dell'Assicurato
- un sinistro rientrante nelle garanzie Furto e Collisione (se sottoscritte).

12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione

Non ti verrà prestata assistenza stradale in caso di foratura del pneumatico, rottura delle chiavi, esaurimento della batteria.

■ Soccorso stradale

- Se l'incidente è avvenuto all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 300.

■ Soccorso stradale - Servizio di ricarica batteria per auto elettrica (ricarica sul posto/traino)

- Le prestazioni di ricarica sul posto e traino alla colonna più vicina operano unicamente per Sinistri avvenuti in Italia.

In caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere la colonna di ricarica in cui è stato trasportato il veicolo.

■ Recupero del veicolo dopo furto o rapina

- La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 200 se il sinistro è avvenuto in Italia, € 400 se il sinistro è avvenuto all'estero.

■ Fast repair

- Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a tuo carico a tariffe scontate.

■ Autovettura in sostituzione

- La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

L'eventuale eccedenza di giorni dovrà essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A..

■ Sharing per mobilità

- La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'accesso allo sharing per un massimo di 5 ore complessive che potranno essere utilizzate entro un massimo di 5 giorni consecutivi.

■ Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

- La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di € 50 per sinistro.

■ Recupero fuoristrada del veicolo

- La Compagnia tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300.
- L'intervento mediante l'utilizzo di mezzi eccezionali sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

■ Rientro o proseguimento del viaggio

- La Compagnia tiene a proprio carico i costi dei biglietti fino ad un massimo di € 250, il costo del noleggio di un'autovettura fino ad un massimo di due giorni e il costo del taxi fino ad un massimo di € 50. L'eventuale eccedenza di giorni dovrà essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

■ Spese d'albergo

- La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di € 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

■ Viaggio di un familiare per ricovero assicurato a seguito di incidente stradale

- La Compagnia tiene a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo di € 250 per ciascun sinistro.

■ Rientro sanitario

- La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 10.000 complessivi per sinistro e per la durata della polizza.

12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA COLLISSIONE

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie indicati in polizza.

12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA CRISTALLI

Il pagamento dei danni, per ciascun sinistro, viene fatto entro i limiti del massimale indicato in polizza e diminuito della franchigia.

La franchigia non è applicata se la riparazione viene effettuata in un centro convenzionato Carglass, Doctorglass o Glassdrive.

Qualora in Polizza, oltre alla garanzia Cristalli venga acquistata anche la garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali, la Compagnia in caso di danno ai cristalli derivante da evento naturale coperto da entrambe le garanzie, rimborserà il danno ai cristalli applicando le condizioni di miglior favore per il cliente in termini di Massimale, Franchigia e Scoperto previsti dalle due garanzie.

12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

Se hai un'invalidità permanente:

- inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pagamento
- compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti
- superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquidata il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- se al momento dell'infornio sei affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infornio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

12.8 LIMITI ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Nel caso di controversie tra conducente e proprietario, la copertura è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato.

Le spese per l'esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.

13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in *Polizza* eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 2.

In caso di **risoluzione del Contratto**, il *Contraente* deve restituire la *Carta Verde* alla *Compagnia*; in caso di mancata consegna, la *Compagnia* esercita la *Rivalsa* per somme pagate a *Terzi* in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del *Contratto*.

13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSISTENZA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le

prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione è operante nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della *Polizza*, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del *Veicolo*.

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del Proprietario.

Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall'art.15.2.2 che segue.

15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso d'incidente da circolazione, il Conducente o il Proprietario, a prescindere dalla rilevazione o dalla segnalazione dell'incidente tramite il dispositivo **ViaggiaConMe Box**, devono avvisare del *Sinistro* la *Compagnia* entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato oppure ne siano venuti a conoscenza telefonando:

al numero 800.124.124 e dall'estero al n. + 39 02.30328013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 20.00.

La comunicazione del Sinistro può essere effettuata anche:

- Tramite posta, inviando la denuncia a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano, oppure
- A mezzo fax al numero 02.30328018, oppure
- Tramite email certificata: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com se ha una casella mail PEC, in tutti gli altri casi inviare a:

sinistri@intesasanpaoloprotezione.com, oppure

- Consegnando la denuncia al gestore in *Filiale*.

In ogni caso il Conducente o il Proprietario, nel termine sopra indicato, devono inviare il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente Denuncia di Sinistro" fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopra indicate.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati dal danneggiato la documentazione o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria ai sensi dell'Articolo 1915 del codice civile "Omesso avviso di Sinistro".

In base a quanto previsto dalle norme del *Codice delle Assicurazioni Private* (in particolare Articoli 141, 148 e 149) e sul *Risarcimento Diretto* (D.P.R. Numero 254 del 18 luglio 2006) la *Compagnia* comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del *Sinistro*, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Conducente o il Proprietario che si ritengono in tutto o in parte non responsabili del sinistro, qualora sia applicabile la procedura di *Risarcimento Diretto*, devono far pervenire alla

Compagnia, nel termine e secondo una delle modalità indicate sopra per la denuncia, la richiesta di risarcimento corredata con il *Modulo CAI* di "Constatazione Amichevole di Incidente *Denuncia di Sinistro*", indicando anche data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del *Sinistro*.

La Compagnia valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l'Assicurato.

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, il Conducente o il Proprietario, oltre ad inviare la denuncia nel termine sopra indicato, devono inoltrare, tramite Raccomandata A.R. o PEC, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia che assicura il responsabile dell'incidente e al proprietario del veicolo di controparte o ad altri eventuali responsabili dell'evento.

Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Articolo 15.2.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

In questo caso il *Contraente* deve inviare la denuncia con lettera Raccomandata A.R. a: **UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 20145 MILANO**. La denuncia deve indicare tutte le informazioni utili per la definizione dell'evento: la descrizione dell'incidente, i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia cioè se auto, autocarro, ecc. marca e modello), le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

Se disponibili, è opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (*Modulo CAI*) e la copia della *Carta Verde* esibita dal conducente del veicolo estero. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate potranno essere disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l'*UCI* incarica della trattazione del *Sinistro* il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Negli Stati in cui vige il Sistema *Carta Verde* o nel caso di incidente con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il *Contraente* può utilizzare la procedura prevista dal *Codice delle Assicurazioni Private*, Articolo 151 e seguenti. Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei Sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere a:

CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano
Via Yser, 14 00198 Roma

mail: richieste.centro@consap.it

fax: +39 06 85796270 telefono: +39 06 85796415

Se entro tre mesi l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, è possibile chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Via Yser, 14 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530, Fax 06.85796334 www.consap.it.

15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla *Compagnia*, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall'Articolo 148 del *Codice delle Assicurazioni Private*. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente cui l'*Assicurato* deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all'Articolo 15.1.

Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)

La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla propria *Compagnia*, si applica nei seguenti casi:

- Il *Sinistro* deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
- Il luogo dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- Se il *Sinistro* coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.

In caso di *Sinistro* con Procedura di Risarcimento Ordinario, la *Compagnia* comunica al *Contraente* l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il *Sinistro* è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530 Fax. 06.85796546/547. Consap invierà al *Contraente* una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del *Sinistro*, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'*Assicurato* e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l'In-

fortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email) citati all'Articolo 15.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*Infortunio* con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente, sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la *Compagnia* ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

15.3.2. PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico-legali da parte della *Compagnia* e dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale.

Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, la *Compagnia*, *previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato* liquida ai beneficiari l'importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure se oggettivamente determinabile può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di *Polizza*. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla *Compagnia* il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.

Ai fini di individuare con certezza i beneficiari o gli eredi legittimi, dovranno fornire alla *Compagnia*:

- Certificato di stato di famiglia dell'assicurato
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

I beneficiari o gli eredi legittimi dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La *Compagnia* si impegna a comunicare ai beneficiari l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Le spese per i certificati, invece, sono a carico dell'*Assicurato*.

15.4 TUTELA LEGALE

15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'*Assicurato* deve darne notizia direttamente alla *Compagnia* chiamando dall'Italia il numero 800.124.124 e dall'estero il numero +39 02.30328013 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00.

Oppure

- Tramite posta, inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale, Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino
- Tramite mail al seguente indirizzo tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso, l'*Assicurato* deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'*Assicurato* deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica.

15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO

La *Compagnia* riceve la *Denuncia di Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'*Assicurato* non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della *Compagnia*, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e la *Compagnia* in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; la *Compagnia* avverte preventivamente l'*Assicurato* del diritto di avvalersi di tale procedura.

15.4.3 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile un accordo bonario che risolva la controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra la *Compagnia* e l'*Assicurato*, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'*Assicurato* può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale dove l'*Assicurato* ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la *Compagnia* assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'*Assicurato* rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato dalla *Compagnia*, cui spetta avvertire l'*Assicurato* del diritto di scelta del perito.

15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della *Compagnia* che le ha sostenute o anticipate.

15.5 ASSISTENZA STRADALE

15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Qualora si verificano le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme rilevazione con il quadro del *Veicolo* acceso o spento di un impatto che abbia provocato per una frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2, 5 g (1 g corrisponde a

9,8 m/s) come riportato anche nell'Articolo 3. 4 la **Sala Operativa contatterà direttamente l'Assicurato tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box o tramite il telefono e, ove necessario, per il tramite della Struttura Organizzativa** fornirà le prestazioni di assistenza stradale. In caso di mancata risposta da parte dell'Assicurato, la Sala Operativa inoltrerà la segnalazione alla Struttura Organizzativa per l'invio di un carroattrezzi nel caso di rilevazione di un impatto che abbia provocato una decelerazione o accelerazione uguale o superiore a 4 g. Negli altri casi, nel momento in cui si verifica il *Sinistro* il conducente e/o le persone trasportate sul *Veicolo* devono contattare immediatamente la *Struttura Organizzativa*, tramite il dispositivo **ViaggiaConMe Box** o tramite il telefono, chiamando i numeri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del *Veicolo* Assicurato
- Recapito telefonico

Ed ogni altra informazione sul *Sinistro* richiesta dalla *Struttura Organizzativa* della quale la *Compagnia* si avvale. È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la *Struttura Organizzativa*.



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La *Struttura Organizzativa*, è operativa 24 ore su 24.

Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la *Struttura Organizzativa* nel momento in cui si verifica il *Sinistro*, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile.

A fronte dell'attivazione del servizio da parte dell'Assicurato, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte ai precedenti Articoli.

15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla *Struttura Organizzativa* che tiene a suo carico i relativi costi.

Se le prestazioni erogate dalla *Struttura Organizzativa* superano i massimali previsti o prevedono costi a carico

dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Struttura Organizzativa* sufficienti garanzie di rimborso.

La *Compagnia* o l'Impresa tiene a carico i relativi costi fino ai massimali indicati nelle singole garanzie.

Nel caso in cui l'Assicurato sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa a rivolgersi a terzi per l'erogazione delle prestazioni, la Struttura Organizzativa provvederà a rimborsare all'Assicurato, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, le spese sostenute ed autorizzate: in questo caso l'Assicurato dovrà presentare domanda di restituzione con l'opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) e segnalare il numero di *Sinistro* comunicato dalla *Struttura Organizzativa*.

Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l'Assicurato sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese conseguenti all'intervento: in questo caso oltre ai giustificativi di spesa l'Assicurato dovrà inviare alla *Struttura Organizzativa* anche copia del verbale d'intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura, dell'auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto.

In caso di trasporto di urgenza dell'Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.

La *Struttura Organizzativa* può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, **che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago.**

15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La *Compagnia* si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertano non dovute in base alle condizioni di *Polizza*.

15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La *Compagnia* non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

La *Compagnia* non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE

15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati al punto 10.1.

Appena possibile, l'Assicurato deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo *Assicurato* o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul *Veicolo*.

In caso di danno totale:

- Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
- Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di *Sinistro* all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Carta di circolazione; nel caso il documento si trovi a bordo del veicolo occorre presentare la relativa denuncia fatta alle Autorità
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo *Assicurato* o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul *Veicolo*
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del *Veicolo*
 - Documentazione che attesta la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare.

La *Compagnia* potrà conoscere la localizzazione del *Veicolo* a decorrere dalle 72 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati presenti nel dispositivo **ViaggiaConMe Box** relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento. È attivo il servizio di tentata ricerca del *Veicolo* da parte del *Provider telematico* dopo il furto. Per maggiori dettagli si vedano le Condizioni generali di abbonamento della **ViaggiaConMe Box** (Articolo. 3.3).

ATTI VANDALICI

In caso di evento avvenuto in Italia, l'*Assicurato* deve presentare alla *Compagnia* denuncia di sinistro scritta, corredata da denuncia all'Autorità locale, se disponibile.

In caso di sinistro avvenuto all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle Autorità italiane competenti. La *Compagnia* richiede entrambe le denunce.

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

COLLISIONE

Dichiarazione con descrizione dell'evento e *Modulo CAI*

(Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.

15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il *Proprietario* non deve far riparare il *Veicolo* prima che il danno sia stato accertato dalla *Compagnia* o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere detolti **gli scoperti e le franchigie riportati in Polizza e l'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di *Veicolo nuovo*, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo di fattura, cioè senza applicazione del deprezzamento commerciale. Il *Veicolo* si considera nuovo quando il *Sinistro* è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.

In caso di *Veicolo usato*, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del *Veicolo*: il valore commerciale è determinato dal listino dell'usato di Quattroruote Professionale oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del *Sinistro*.

Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo *Premio*.

In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può superare quello del *Capitale Assicurato*. Per la sola garanzia Atti vandalici ed Eventi naturali, il valore del danno non può superare quello del Massimale, pari al 50% del Capitale Assicurato per anno assicurativo. Inoltre, in caso di sovrassicurazione, il Massimale è pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per sovrassicurazione si intende assicurare un bene con un valore superiore a quello reale al momento della stipula della polizza.

La garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del *Sinistro*.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, nei limiti del Massimale previsto per ciascuna garanzia. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento.

Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento commerciale di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà.

Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il deprezzamento commerciale per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione si applica il Deprezzamento commerciale esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Il Deprezzamento commerciale viene stabilito secondo la seguente tabella basata sull'età del veicolo assicurato.

Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento commerciale
Oltre 2 anni fino a 3 anni	20%
Oltre 3 anni fino a 4 anni	30%
Oltre 4 anni fino a 5 anni	40%
Oltre 5 anni fino a 6 anni	50%
Oltre 6 anni	60%

In ogni caso, dall'ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in polizza, oltre all'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi.

Tali importi resteranno a carico dell'Assicurato e dovranno essere rimborsati direttamente dall'Assicurato alla carrozzeria.

Se nei primi 2 anni dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, l'assicurato può scegliere che il danno venga considerato totale e pertanto liquidato come tale, a condizione che venga fornita prova che il Veicolo sia stato radiato o demolito. Per il danno totale e per il danno parziale, la *Compagnia* non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al *Veicolo*
- Dei danni da mancato uso del *Veicolo* o da perdita di valore del *Veicolo*.

15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore commerciale del *Veicolo* è maggiore del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la *Compagnia* risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza* e il valore del *Veicolo*
- La residenza del *Proprietario* risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.

RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Non appena hanno notizia del recupero del *Veicolo* sottratto il *Proprietario* o il *Contraente* devono avvisare la *Compagnia* e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il *Proprietario* o il *Contraente* devono effettuare tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *Veicolo*, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora, invece, il *Veicolo* venga recuperato prima dell'indennizzo, la *Compagnia* riconosce al *Proprietario* il rimborso degli eventuali danni parziali.

15.6.5 RELITTI

Se il *Veicolo* danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la *Compagnia* può acquisire i diritti su quello che rimane del *Veicolo*.

A richiesta della *Compagnia*, il *Proprietario* deve presentare il certificato di radiazione del *Veicolo* dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione dello stesso per rottamazione.

15.6.6 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA

In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti Vandalici, Eventi Naturali, qualora l'Assicurato per la riparazione del danno, si rivolga ad una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile nel sito internet della *Compagnia*) la franchigia eventualmente indicata in Polizza verrà applicata con la riduzione del 50%.

In ogni caso, dall'ammontare del danno da liquidare, sono dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in polizza, oltre all'eventuale deprezzamento commerciale sui ricambi. Tali importi resteranno a carico dell'Assicurato e dovranno essere rimborsati direttamente dall'Assicurato alla carrozzeria.

15.7 CRISTALLI

15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO

Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car-Glass e Doctor Glass (elenco disponibile sul sito della *Compagnia*) telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ai seguenti numeri:

- Carglass: 800.360036
- Doctor Glass: 800.101010
- Servizio Clienti: 800.124.124

In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la *Polizza* e il Certificato di assicurazione per provare l'esistenza della copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell'Assicurato se non nei casi di superamento del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Il Contraente in questo caso non avrà a suo carico la Franchigia prevista in Polizza.

15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati al punto 10.1.

La denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.

La *Compagnia* liquida il danno accertato direttamente al *Proprietario* del *Veicolo* secondo le condizioni della *Polizza*. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.

Responsabilità civile

Allegato tabelle

RESPONSABILITÀ CIVILE

Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

Intesa Sanpaolo Protezione SuperBonus	1	2	3	4	5														
Intesa Sanpaolo Protezione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Autoveiture – Classe di Assegnazione

2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione presente sull'Attestato	vedere tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella Conversione	

2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione se presente su Attestato, se non presente vedere Provvedimento n.72 del 16 aprile 2018	vedere tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella Conversione	

3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore autovettura (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o di un suo familiare convivente	Classe CU dell'ultimo Attestato di Rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di assegnazione	Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del Proprietario) dichiarazione in caso si tratti di veicolo di familiare convivente
Sostituisce un'altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione dell'autovettura precedente, in assenza Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018	Classe presente sull'Attestazione dell'autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Protezione altrimenti vedere tabella 5 di Conversione	Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: rischio che si assicura per la prima volta	14	12	

4. ALTRI CASI

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Autovettura già assicurata: utilizzo della classe di merito di un altro veicolo all'interno dello stesso nucleo familiare	Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di conversione	Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	Vedere tabella di conversione		Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato.
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18		
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		
Mancata consegna dell'Attestazione di Rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo Attestato di rischio

Tabella 5. Conversione tra la Classe (CU) indicata nell'Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Protezione

Classe CU di assegnazione	Classe Interna Intesa Sanpaolo Protezione
1 da 5 anni	SuperBonus5
1 da 4 anni	SuperBonus4
1 da 3 anni	SuperBonus3
1 da 2 anni	SuperBonus2
1 da 1 anno	SuperBonus1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Tabella 6

Evoluzione della classe (CU) in base ai sinistri accaduti nel corso del contratto

Classe interna di provenienza	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4
S7	S5	3	6	9	12
S6	S5	3	6	9	12
S5	S5	3	6	9	12
S4	S5	3	6	9	12
S3	S4	3	6	9	12
S2	S3	3	6	9	12
S1	S2	3	6	9	12
1	S1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18
M1	18	18	18	18	18
M2	18	18	18	18	18
M3	18	18	18	18	18
M4	18	18	18	18	18
M5	18	18	18	18	18
M6	18	18	18	18	18
M7	18	18	18	18	18
M8	18	18	18	18	18

Tabella M - Tabella Classi di merito

Coefficienti associati alla classe B/M di appartenenza

CLASSE DI MERITO	COEFFICIENTI DI PREMIO
S7	0,585
S6	0,585
S5	0,585
S4	0,602
S3	0,623
S2	0,642
S1	0,663
O1	0,690
O2	0,722
O3	0,755
O4	0,790
O5	0,830
O6	0,870
O7	0,920
O8	0,980
O9	1,040
10	1,110
11	1,170
12	1,240
13	1,350
14	1,520
15	1,760
16	2,040
17	2,370
18	2,900
M1	2,900
M2	2,900
M3	2,900
M4	2,900
M5	2,900
M6	2,900
M7	2,900
M8	2,900

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'”Informativa”)

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti¹ nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti). Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTO?*

Il GDPR definisce il **"dato personale"** come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per **"trattamento"**, ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di **"Titolare del trattamento"**, Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloprotezione.com

1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione.

2. Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc.

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaConMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**;
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo. Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p>Effettuiamo attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comuniciamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.</p> <p>Trattiamo dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p>Prestiamo i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p>Adempiamo a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>
<p>d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p>Perseguiamo interessi legittimi nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ulti-

ma attività di consulenza e assistenza;

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo⁹.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dp@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste. Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il tratta-

mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3 delle Condizioni di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE		D	S
1	Sordità completa di un orecchio		15
2	Sordità completa bilaterale		60
3	Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4	Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5	Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6	Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7	Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8	Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9	a) con possibilità di applicazione di protesi efficaci		11
10	b) senza possibilità di applicazione di protesi efficaci		30
11	Perdita di un rene con integrità del rene superstito		25
12	Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13	Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14	Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17	Perdita del braccio:		
18	a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
19	b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20	Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21	Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22	Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23	Perdita totale del pollice	15	13
25	Perdita totale del medio		12
26	Perdita totale dell'anulare		8
27	Perdita totale del mignolo		12
28	Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29	Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30	Perdita della falange ungueale del medio		5
31	Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32	Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33	Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34	Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35	Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36	Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38	a) in semipronazione	30	25
39	b) in pronazione	35	30
40	c) in supinazione	45	40
41	d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42	Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44	a) in semipronazione	40	25
45	b) in pronazione	45	40
46	c) in supinazione	55	50
47	d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48	Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49	Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50	a) in semipronazione	22	18
51	b) in pronazione	25	22
52	c) in supinazione	35	30
53	Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54	Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55	Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56	Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57	Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58	Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59	Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60	Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61	Perdita totale del solo alluce		7
62	Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63	Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64	Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65	Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

NOTE: La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. Le perdite di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| con visus corretto di 7/10 | 18% |
| con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
| con visus corretto di 6/10 | 21% |
| con visus corretto di 5/10 | 24% |
| con visus corretto di 4/10 | 28% |
| con visus corretto di 3/10 | 32% |

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.



INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino
comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino
06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**